

SAN SERVOLO SRL

Società in house della Città metropolitana di Venezia

GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO VILLA WIDMANN REZZONICO FOSCARI A MIRA (VE)

La gara è bandita dalla Società San Servolo srl, società in house della Città metropolitana di Venezia, con sede presso l'isola di San Servolo n. 1 – Venezia, P.IVA 03544490273, indirizzo internet: www.servizimetropolitani.ve.it.

Il presente bando contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura di aggiudicazione della concessione avente ad oggetto "Affidamento in concessione del servizio di gestione bar e piccola ristorazione presso Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE)", come meglio esplicitato nel Capitolato di gara (di seguito, per brevità, anche Capitolato) e nello schema di Contratto. La gara si terrà mediante l'indizione di una procedura di gara con aggiudicazione a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. L'importo complessivo stimato di concessione: valore annuale 7.000,00 oltre l'iva, importo complessivo presunto per l'intera durata dell'affidamento euro 38.500, 00 oltre l'iva. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale della Società Fulvio Landillo – f.landillo@servizimetropolitani.ve.it

ART. 1 – OGGETTO E SCELTA CONCESSIONARIO.

1.1 La gara ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione bar e piccola ristorazione presso Villa Widmann Rezzonico Foscari sita a Mira (VE) Via Nazionale n. 420.

1.2 La scelta del concessionario avverrà previa acquisizione di offerte e progetti gestionali attraverso affidamento diretto da parte del Direttore Generale della Società. Il servizio sarà affidato ad un unico operatore confrontando l'offerta a rialzo e il progetto gestionale presentato dagli offerenti. San Servolo srl si riserva il diritto di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta purché considerata valida.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di Concessione avrà la durata di anni 3 (tre), consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di inizio della fase di gestione, redatto in contraddittorio tra il concessionario e il concedente, salvo cessazione anticipata dei suoi effetti, qualora ricorra anche uno solo degli eventi indicati dall'art. 14 Capitolato. Tale periodo di anni 3 potrà essere eventualmente rinnovato per altri 2 (due) anni. San Servolo srl entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio per 6 mesi e comunque nella misura strettamente necessaria e alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. Qualora il concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, San Servolo srl potrà rivalersi, a titolo di penale, su tutto il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Al termine della concessione, il concessionario dovrà entro venti giorni rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi senza alcun onere per San Servolo srl nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, pena l'incameramento della cauzione. Per quanto riguarda gli arredi fissi proposti dal Concessionario in sede di offerta San Servolo srl si riserva, al termine del contratto, di valutare se far rimuovere tali arredi a spese del concessionario oppure se mantenerli nella propria sede come beni di proprietà di San Servolo srl.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore annuale presunto della concessione del servizio viene stimato in € 7.000,00 (euro settemila/00), oltre Iva, corrispondente ad un valore complessivo presunto per l'intera durata della concessione di € 38.500,00 (euro trentottoecinquemila/00) oltre Iva (comprensivo di quanto previsto per il rinnovo di un biennio e per la proroga). Non essendo l'attività oggetto di appalto caratterizzata da rischi di interferenza, non è stato elaborato il documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) ex art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e di conseguenza i costi di sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, del citato decreto sono pari a euro 0,00.

ART. 4- INFORMAZIONI, CHIARIMENTI

Tutte le richieste di chiarimenti relative all'esecuzione del servizio e alla procedura di gara dovranno essere trasmesse esclusivamente all'indirizzo: f.landillo@servizimetropolitani.ve.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 26 aprile 2017. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine. Si rende noto, infine, che sul sito web www.servizimetropolitani.ve.it nell'apposita sezione "Bandi" raggiungibile direttamente dalla home page, saranno resi disponibili tutti gli eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite da San Servolo srl. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito. Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. Tutte le comunicazioni verranno trasmesse via PEC.

ART. 5 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e che il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato da San Servolo srl, tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto di concessione. I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. L'offerta e le documentazioni presentate a corredo, rimangono in possesso di San Servolo srl. La partecipazione alla gara, da parte dei concorrenti, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente bando. Titolare del trattamento è San Servolo srl ed il responsabile è il Direttore Generale Fulvio Landillo.

Art. 6 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Data la specificità del servizio è fatto espressamente divieto al Concessionario di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno. I concorrenti, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'espletamento del servizio, dovranno effettuare, obbligatoriamente, prima della presentazione dell'offerta, tramite i propri rappresentanti legali o loro delegati, pena l'esclusione dalla procedura di gara, un sopralluogo presso gli ambienti di Villa Widmann Rezzonico Foscari adibiti a bar e piccola ristorazione. Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni da martedì a venerdì nella fascia oraria 9:00-12:00 previo appuntamento con il dott. Matteo Tassan telefonando al numero 041.424973.

Art. 7 - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

San Servolo srl metterà a disposizione sul proprio sito internet www.servizimetropolitani.ve.it nell'apposita sezione "Bandi" l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara. La stazione appaltante, pertanto, non prenderà in considerazione le richieste di invio dei documenti di gara. La documentazione di gara comprende: bando di gara; disciplinare di gara e modulistica; capitolato di gara; schema contratto.

ART. 8 - DOCUMENTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

I soggetti partecipanti, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale sotto specificati, dovranno allegare, pena l'irregolarità essenziale, i seguenti documenti:

A) Autocertificazione, (come da facsimile allegati A1 e A2) – con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario – sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale). San Servolo srl si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate con la citata autocertificazione ed attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione e per la successiva stipula del contratto. In caso di verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di perdita dei requisiti per la sottoscrizione del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, qualora emersi dopo la stipula, alla eventuale risoluzione del contratto e all'incameramento, rispettivamente, della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva. L'autocertificazione dovrà riportare l'indicazione dell'esatta denominazione e ragione sociale dell'operatore economico, della partita I.V.A., la tipologia di operatore economico e del codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria e contenere le seguenti dichiarazioni:

1) generalità e veste rappresentativa del dichiarante;

2) nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

3) nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

4) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività oggetto dell'appalto (attività di somministrazione alimenti e bevande di cui alla legge Regione Veneto n.29 del 21.09.2007 così come modificata dalla legge Regione Veneto n. 27 del 07.11.2013);

5) l'inesistenza, a carico dei soggetti di cui alla lett. A), punti 1, 2 e 3, delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti delle lettere applicabili;

6) impegno a mantenere ferma la propria offerta per mesi sei dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

7) l'accettazione integrale delle condizioni specificate nel Capitolato di gara, nel Disciplinare di gara, nel Bando gara e negli atti in essi richiamati;

8) di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara, precisando che nella formulazione del prezzo stesso si è tenuto conto dei costi di gestione;

9) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e comunicherà a San Servolo srl, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

10) (eventuale, in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "Black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010;

11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a pena di risoluzione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con San Servolo srl il Codice Etico e il Modello di Organizzazione e di Gestione di San Servizio srl

12) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del 6 titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

13) che l'impresa è consapevole del divieto di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;

14) (eventuale) motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite nella documentazione tecnica (Busta "B") costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016;

N.B. Qualora i soggetti di cui ai punti 2 e 3 del modello Allegato A1 non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata e compilando gli appositi spazi. Detta dichiarazione può essere resa utilizzando l'apposito Allegato A2.

L'espressione "socio di maggioranza" di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs n. 50 del 2016, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%.

La dichiarazione inerente l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 e comma 5 lett. l) del D. Lgs. 50/2016, deve essere resa (utilizzando il fac-simile di cui all'Allegato A2) da tutti i soggetti indicati, fermo restando che relativamente alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, tale dichiarazione deve essere resa – in caso di incorporazione/fusione/cessione d'azienda o ramo di azienda – anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente/incorporata o le società fuse nel ultimo anno. Al fine di consentire i controlli di cui ai requisiti generali dovranno essere indicati i dati identificativi (anagrafici e di residenza) relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza (soci, amministratori), dei poteri di direzione o di controllo e dei direttori tecnici dell'impresa concorrente al momento della presentazione dell'offerta e i dati relativi agli stessi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

8.2 Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente dovrà dichiarare che è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), o all'apposito registro, se cooperativa, per l'attività oggetto della

presente concessione (azienda che opera nel settore della somministrazione di bevande e alimenti). La dichiarazione dovrà essere resa nell'apposito punto 4 dell'Autodichiarazione (allegato A1). Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro dell'UE diverso dall'Italia: deve essere attestata l'iscrizione stessa in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice degli Appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. deve essere dichiarata l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente impegnarsi a produrre, su richiesta di San Servolo srl, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

8.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Il concorrente dovrà produrre almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestante la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto o intermediario, l'assenza di situazioni passive con lo stesso o con altri soggetti;

Il concorrente dovrà dichiarare il possesso di un fatturato d'impresa per servizi analoghi nel settore oggetto della gara pari o non inferiore a euro 20.000,00 IVA esclusa (utilizzando l'apposito campo inserito nell'Allegato A1). Detto importo, inteso complessivamente, deve riferirsi agli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione della presente gara. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di cui sopra deve essere rapportato al periodo di attività (in anni o mesi) secondo la seguente formula: $(\text{importo richiesto} / 36) \times \text{mesi di attività}$.

8.4 Requisiti di capacità tecniche e professionali

Aver effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione della presente gara, servizi analoghi all'attività oggetto della presente procedura di gara (somministrazione di bevande e alimenti) per almeno un periodo ininterrotto superiore a 3 mesi. La dichiarazione dovrà essere resa nell'apposito punto 18 dell'Autodichiarazione (allegato A1).

8.5 Altri documenti di carattere generale

Garanzia provvisoria prestata con le modalità di cui al successivo art. 11;

8.6 Condizioni specifiche per i Consorzi e per i Raggruppamenti di imprese

In caso di Raggruppamento di imprese/Consorzi, già costituiti o costituendi, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice, di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, da parte di ciascuna società concorrente, i rimanenti requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecniche e professionali, di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) e lettera c), dovranno essere soddisfatti e dichiarati come di seguito indicato: **a)** il requisito di capacità economica e finanziaria (Vedere punto 8.3), relativo alla dichiarazione referenziale di almeno un istituto di credito, dovrà essere posseduto da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il Raggruppamento o il Consorzio. **b)** il requisito di capacità economica e finanziaria (Vedere punto 8.3), relativo al fatturato del settore di attività oggetto della Concessione, riferito agli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione della presente gara, sarà soddisfatto sommando il fatturato di ciascuno dei componenti il Raggruppamento o Consorzio. In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Tale obbligo non è previsto per i Consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice, almeno per i primi cinque anni dalla loro costituzione, in quanto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, i requisiti economico-finanziari, ma anche quelli tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese

consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al Consorzio. **c)** il requisito di idoneità tecnica e professionale (Vedere punto 8.4), concernente la dichiarazione di aver effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione della presente gara, servizi analoghi all'attività oggetto della presente gara (somministrazione di bevande e alimenti) per almeno un periodo ininterrotto superiore a 6 mesi, dovrà essere posseduto da almeno uno dei soggetti che costituisce o che costituirà il Raggruppamento o il Consorzio. Il R.T.I. e il Consorzio dovranno inoltre indicare, partitamente e specificatamente, le prestazioni dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 48, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016). Tale specificazione deve essere espressa anche in misura percentuale.

NOTA BENE: in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito (art. 45, comma 2, lett. d), e 48 comma 8 del Codice: l'autocertificazione di cui alla lettera A), deve essere presentata da ciascuna Impresa o Concorrente e sottoscritta dal rispettivo Legale Rappresentante. Inoltre, per quanto sopra esplicitato, ciascuna impresa partecipante deve produrre i documenti di cui al punto 8.3; in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti già costituito (art. 45, comma 2, lett. b), ed e) del Codice: l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal R.T.I. o Consorzio, nonché da tutte le imprese componenti il R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre il R.T.I. o il Consorzio ordinario già costituito deve produrre i documenti di cui ai punti 8.3 e 8.5; in caso di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b), del Codice: l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre il Consorzio deve produrre i documenti di cui ai punti 8.3 e 8.5; in caso di Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett c) del Codice: l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre, il Consorzio, qualora esegua in proprio, o le consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre, deve/devono produrre i documenti di cui al punto 8.3. Infine il Consorzio deve produrre i documenti di cui al punto 8.5.

8.7 Avvalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice – con esclusione quindi dei requisiti di cui all'art.80 e del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (utilizzando l'apposito allegato B). A tal fine ed in conformità all'articolo 89, comma 1, del Codice, il concorrente dovrà produrre, pena l'irregolarità essenziale, la seguente documentazione: - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (allegato C) attestante: ▪ il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnici e le risorse oggetto di avvalimento; ▪ l'impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i mezzi e le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

N.B.: l'impegno deve essere preciso e operativo e non può essere generico; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento: - non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione contemporanea dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese; - il concorrente

può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito; - l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

ART. 9 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L'unico plico contenente le tre buste (A, B e C) deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna a mano, entro le ore 12:00 del giorno 28 aprile 2017, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione del concorrente alla gara, al protocollo della società San Servolo srl, Isola di San Servolo n. 1 – 30124 Venezia. L'orario di ricezione è il seguente: - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 16,30. Sabato gli uffici sono chiusi. Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine suindicato, pena l'irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati. Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo di San Servolo srl, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di San Servolo srl ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. Il plico deve essere sigillato con nastro adesivo trasparente o con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Inoltre, deve recare all'esterno: intestazione del mittente, indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo PEC, codice fiscale del concorrente o dei concorrenti che intendono costituirsi; la seguente dicitura: "San Servolo srl – CONTIENE OFFERTA per l'affidamento in concessione del servizio di gestione bar e piccola ristorazione presso Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) - NON APRIRE". Il plico deve avere al suo interno n. 3 buste chiuse sigillate con nastro adesivo trasparente o con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, contenenti i seguenti documenti:

BUSTA "A"

recante l'intestazione del mittente e la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente:

- i. autocertificazione possesso requisiti, redatta utilizzando il facsimile - Allegato A1 e A2 con allegato documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore ed eventuale procura;
- ii. garanzia provvisoria di cui all'art. 11 (ATTENZIONE: per beneficiare delle riduzioni previste all'art.93, comma 7 del Codice, il concorrente dovrà allegare copia delle certificazioni comprovanti il possesso dello specifico requisito qualitativo);
- iii. referenza bancaria in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

BUSTA "B"

recante l'intestazione del mittente e la dicitura OFFERTA TECNICA, dovrà contenere una relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo (in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio), in

modo conforme alle indicazioni di seguito specificate: redatta in lingua italiana e non eccedente 8 fogli formato A4 (2 facciate per foglio) e ulteriori 2 fogli in formato A3 per eventuali rappresentazioni grafiche e/o fotografie, in carattere Times New Roman, corpo 12 o equivalente, in formato cartaceo. Per ogni elemento di valutazione dovrà essere predisposto un apposito capitolo, ben distinto dagli altri. San Servolo srl sospenderà l'esame del documento alla fine dell'ottavo foglio formato A4 e del secondo foglio formato A3 ed esprimerà la sua valutazione esclusivamente sulle pagine esaminate. Il concorrente potrà dedicare a ciascun capitolo un numero di pagine a sua scelta, fermo restando il limite complessivo degli otto fogli A4 e dei due fogli A3. Eventuali fogli illustrativi, promozionali, brochure, ecc. che il concorrente intende allegare non rientrano nelle predette pagine: San Servolo srl non ne terrà conto ai fini della valutazione complessiva dell'offerta. La relazione dovrà esporre, in modo completo e dettagliato, gli aspetti oggetto di valutazione, secondo lo schema seguente:

A-Elementi relativi all'allestimento e alla gestione

A1) Progetto di layout di gestione degli arredi, delle attrezzature e di quant'altro ritenuto necessario per svolgere regolarmente il servizio di bar e piccola ristorazione, nonché le modalità con cui si intendono fornire i relativi servizi. Esso potrà prevedere l'utilizzo di arredi già esistenti nei locali in oggetto o prevedere una soluzione migliorativa con la sostituzione, integrazione e/o l'utilizzo parziale di arredi propri. Il bancone del bar e il retrobanco già presenti dovranno necessariamente rimanere. In caso di sostituzione, anche parziale degli arredi, si dovrà indicare i giorni necessari al loro allestimento e il tempo stimato per l'attivazione del servizio dalla data di consegna dei locali. Gli arredi potranno essere di tipo mobile (es. tavolini, sedie ecc...) o di tipo fisso (es. pareti in cartongesso, pedane, divisori, impianti ecc...). In caso di arredi fissi San Servolo srl valuterà al termine del contratto se tenerli in proprietà oppure farli rimuovere come previsto dall'art.2 della presente gara. Il progetto sarà valutato discrezionalmente da San Servolo srl, sulla base di quanto esposto nella relazione tecnica con particolare riferimento ai seguenti aspetti: • funzionalità globale dell'allestimento proposto, in relazione alle attività previste e alla razionale utilizzazione dei locali e degli spazi esterni concessi; • comfort e fruibilità delle aree proposte per l'accoglienza degli utenti; • caratteristiche tecniche ed estetiche dei materiali proposti per gli eventuali rifacimenti e/o sostituzioni di arredi. Resta inteso comunque che nessun arredo fisso potrà essere collocato se non previa autorizzazione da parte di San Servolo srl

A2) Proposta gestionale del servizio bar e di piccola ristorazione comprensivo dei prodotti alimentari offerti e del listino prezzi. Tali prezzi dovranno essere garantiti per tutta la durata dell'appalto, fatto salvo il solo aggiornamento annuale agli indici ISTAT. Va altresì indicato il centro di cottura dove vengono preparati i lavorati e semilavorati e le modalità di trasporto giornaliero degli stessi nella sede della ristorazione. La proposta sarà valutata discrezionalmente da San Servolo srl sulla base di quanto esposto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: • varietà dei prodotti offerti e dei vari menu con relativo prezzario; • programmazione e modalità operative per approvvigionamento degli alimenti e delle bevande; • procedure e modalità operative per la preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande; • procedure e modalità operative per la gestione efficiente del servizio agli utenti; • modalità operative per pulizia, sanificazione e disinfestazione delle superfici dei locali, degli accessori, degli arredi e delle attrezzature; • dettaglio delle metodologie operative utilizzate per garantire l'applicazione e la rigorosa osservanza delle norme igienicosanitarie e l'applicazione del manuale HACCP.

A3) Proposta gestionale del servizio in merito agli orari di fruizione e alle attività di intrattenimento. La proposta è valutata discrezionalmente da San Servolo srl sulla base di quanto esposto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: • ampliamento dell'orario di apertura al pubblico in aggiunta a quello previsto dal Capitolato di gara; • programma di intrattenimento culturale (concerti, spettacoli, mostre, ecc.) da realizzare a costo del Concessionario in villa soprattutto nel periodo estivo; • particolari menu e bevande offerte con relativo listino prezzi da applicare in tali occasioni.

B-Elementi ristorativi.

B) Proposta contenente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, l'offerta qualitativa di cibi e bevande promuovendo tanto per il bar che per la piccola ristorazione l'impiego di prodotti provenienti preferibilmente dalla c.d. "filiera corta", anche con riferimento alla cultura e tradizione italiana e locale. I menu devono promuovere l'utilizzo di prodotti del territorio nel rispetto della stagionalità. La proposta è valutata discrezionalmente da San Servolo srl sulla base di quanto esposto nella relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: • qualità dei prodotti proposti per la piccola ristorazione sia con cadenza giornaliera che settimanale; • offerta di prodotti biologici; • tempo di esposizione per cibi e panini/tramezzini "in distribuzione".

NOTA BENE: Il progetto di gestione dei locali affidati dovrà considerare che l'uso del bar dovrà garantire un'apertura dei locali a favore di tutto il personale dipendente e degli ospiti della Villa Widmann o di coloro che abbiano titolo ad accedervi, dalle ore 10,00 alle ore 16:30 da martedì a domenica e comunque secondo quanto previsto dal Capitolato di gara. Il progetto dovrà considerare che l'organizzazione e la gestione del bar sarà totalmente a carico del concessionario il quale dovrà provvedere in merito, ai sensi della normativa vigente in materia. Il Concessionario è tenuto ad incassare direttamente i proventi derivanti dall'attività di bar e di piccola ristorazione prevista dal presente Contratto in pieno rispetto di ogni norma fiscale vigente.

BUSTA "C"

recante l'intestazione del mittente e la dicitura OFFERTA ECONOMICA, contenente l'offerta economica redatta utilizzando il modello dell'offerta economica (allegato E). L'offerta dovrà indicare:

- il canone annuo che il concorrente si impegna a versare a San Servolo srl per la gestione dei servizi di concessione di cui all'oggetto, che non potrà essere inferiore ad euro 7.000,00 IVA esclusa, stabilito come canone annuo a base di gara.

In caso di discordanza prevale l'indicazione in lettere. Verranno escluse le offerte condizionate, tardive, alternative o espresse a ribasso rispetto all'importo a base di gara. I prezzi offerti dalle ditte concorrenti si intendono fissati dalle stesse in base a calcoli di loro assoluta convenienza, a loro totale rischio e rimarranno invariabili pur in presenza di circostanze di cui le medesime non abbiano tenuto conto. La ditta aggiudicataria non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione stessa. L'offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione. L'offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese concorrenti. Nell'autocertificazione dovrà essere contenuto l'impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (qualificato come mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nello stesso documento dovranno essere indicate le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenuto l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 (l'allegato A1 predisposto da San Servolo srl contiene tutte le dichiarazioni necessarie). L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio di San Servolo srl, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute. San Servolo srl si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, di prorogarne la data di apertura o di posticiparne l'orario, dandone comunicazione ai concorrenti attraverso il sito web www.servizimetropolitani.ve.it nell'apposita sezione "Bandi di gara" raggiungibile direttamente dalla home page.

ART. 10- INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è San Servolo srl ed il responsabile è il Direttore Generale Fulvio Landillo.

ART. 11- GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia dell'importo pari ad euro 2.100,00 corrispondente al 10% dell'importo a base d'asta. La garanzia potrà essere costituita alternativamente da: • cauzione in contanti; • fidejussione bancaria; • polizza assicurativa; • polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 17 dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole: - validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta; - impegno del fideiussore, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 80/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

SI PRECISA:

a) nel caso di cauzione costituita da contanti, gli offerenti dovranno depositare i contanti presso l'ufficio amministrativo di San Servolo srl, la relativa ricevuta dovrà essere inserita in originale, nella busta "A" unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016. I concorrenti che effettueranno il versamento della cauzione tramite bonifico, dovranno allegare alla documentazione di gara, a pena di esclusione, copia, rilasciata dalla propria banca, dell'avvenuta esecuzione del bonifico sul conto corrente: Intesa Sanpaolo spa Filiale: 13929 – Venezia S. Leonardo - Coordinate: IBAN IT97 L030 6902 1271 0000 0002 312 BIC: BCITITMM unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016. Lo svincolo di detta cauzione sarà effettuato, sempre tramite bonifico, con spese a carico del destinatario. Il bonifico dovrà riportare la seguente causale: "garanzia di cui all'articolo 93, del D. Lgs. 50/2016 per la partecipazione alla procedura per l'Affidamento in concessione del servizio di gestione Bar e piccola ristorazione presso Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE);

b) la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria può essere presentata, ai sensi del D.M. 123/2004, mediante la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1. purché contenga, l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, così come prescritto dall'articolo 93, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;

c) qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio;

d) nel caso del ricorso ad intermediari finanziari, il modulo di fideiussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 93 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la garanzia provvisoria deve essere prestata specificando che viene rilasciata a garanzia del R.T.I.

ATTENZIONE: - In caso di R.T.I. costituiti: la garanzia provvisoria deve essere prestata dall'Impresa mandataria specificando che il soggetto garantito è il raggruppamento; - in caso di R.T.I. costituendi: la garanzia provvisoria deve essere prestata da una delle Imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; - in caso di Consorzio costituito: la garanzia provvisoria deve essere prestata dal Consorzio stesso; - in caso di Consorzio costituendo: la garanzia provvisoria deve essere prestata da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le Imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

ART. 12 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta dell'affidatario avverrà previa acquisizione di offerte attraverso affidamento diretto da parte della Società San Servolo srl. Verranno valutati discrezionalmente i progetti presentati e l'offerta economica formulata.